



Città di La Maddalena

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL VICESINDACO

Numero 2 del 27/03/2024

Oggetto: DIVIETO DI LANCIO DI PALLONCINI IN GOMMA O SIMILARI A TUTELA DELL'AMBIENTE.

IL VICESINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di La Maddalena è da tempo impegnato nelle campagne di sensibilizzazione a favore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;
- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dovute ai frammenti di palloncini e ai nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente;
- i frammenti di palloncini abbandonati, una volta scoppiati o sgonfiati, lasciano residui di plastica non biodegradabile; questi finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, causandone irrimediabilmente il decesso;
- i pezzi di palloncino costituiscono l'80% dei rifiuti trovati all'interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate dalla Scuola di scienze biologiche dell' [Istituto di sostenibilità ambientale](#) della [University of Wales di Swansea](#), in Gran Bretagna;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- che la parte IV del D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO:

- che l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso inutilmente il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
-



- che è volontà di questa Amministrazione incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di "conservazione" del territorio;

VISTE:

- la Direttiva europea 2019/904 meglio nota "Direttiva SUP" (Single Use Plastics) che contempla divieto di immissione sul mercato europeo di taluni oggetti monouso realizzati completamente o parzialmente in plastica;
- le [Linee guida](#) adottate dalla Commissione Europea in data 31 maggio 2021;
- la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine ai poteri di ordinanza in capo al Sindaco;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, "*Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59*";

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 2 Novembre 2020, recante "Nomina Vicesindaco e Assessori comunali. Deleghe Consiglieri";

ORDINA

In tutto il territorio comunale, in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni pubbliche e private, anche sportive:

1. il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto ed il divieto di rilascio di **palloncini** in gomma o materiale simile, anche se biodegradabili, e riempiti con gas più leggeri dell'aria **senza un peso sufficiente per contrastarne il sollevamento che ne impedisca la dispersione nell'aria**;
2. Il divieto di cui al punto 1) è esteso anche a nastri colorati, lanterne cinesi, e ad altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevatisi in aria, ricadano sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on-line e diffusa nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità e che la stessa sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Sassari (PEC);
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione Forestale di La Maddalena (PEC)
- Carabinieri Forestali Caprera (PEC)
- Capitaneria di Porto di La Maddalena (PEC)
- Ente Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena (PEC)
- Compagnia Barracellare La Maddalena (PEC)
- Comando di Polizia Locale del Comune di La Maddalena (interno)
- Dirigente Ufficio Ambiente (interno)

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

AVVERTE



che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve quelle previste da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della legge n. 3/2003, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, secondo la gravità del fatto.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

Dalla residenza municipale, 27.03.2024

IL VICESINDACO
Federica Santina PORCU